

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 47



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
15 febbraio 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 47/01 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾ 1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 47/02 Tassi di cambio dell'euro 3

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 47/03 Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾ 4

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 47/04	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾	7

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2011/C 47/05	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	10
--------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2011/C 47/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11
--------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2011/C 47/07	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	12
--------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 47/01)

Data di adozione della decisione	17.11.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 144/10
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	O&O-steun aan Rekkof
Base giuridica	Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Ricerca e sviluppo, sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione rimborsabile
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 19,72 Mio EUR
Intensità	33 %
Durata	Fino al 31.12.2012
Settore economico	Industria manifatturiera
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerie van Economische Zaken Postbus 20101 2500 EC Den Haag NEDERLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	10.12.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 336/10
Stato membro	Austria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Breitband Austria Zwanzigdreizehn
Base giuridica	Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 10 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 26 Mio EUR
Intensità	75 %
Durata	1.1.2011-31.12.2013
Settore economico	Poste e telecomunicazioni
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Ghegastrabe 1 1030 Wien ÖSTERREICH
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 febbraio 2011

(2011/C 47/02)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3440	AUD	dollari australiani	1,3430
JPY	yen giapponesi	112,15	CAD	dollari canadesi	1,3280
DKK	corone danesi	7,4568	HKD	dollari di Hong Kong	10,4735
GBP	sterline inglesi	0,84000	NZD	dollari neozelandesi	1,7797
SEK	corone svedesi	8,7562	SGD	dollari di Singapore	1,7233
CHF	franchi svizzeri	1,3065	KRW	won sudcoreani	1 511,82
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,8273
NOK	corone norvegesi	7,8770	CNY	renminbi Yuan cinese	8,8662
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4120
CZK	corone ceche	24,235	IDR	rupia indonesiana	11 978,93
HUF	fiorini ungheresi	272,35	MYR	ringgit malese	4,1026
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	58,667
LVL	lats lettoni	0,7058	RUB	rublo russo	39,3787
PLN	zloty polacchi	3,9436	THB	baht thailandese	41,368
RON	leu rumeni	4,2490	BRL	real brasiliano	2,2438
TRY	lire turche	2,1460	MXN	peso messicano	16,1932
			INR	rupia indiana	61,1520

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 47/03)

Aiuto n.: XF 18/10

Stato membro: Irlanda

Regione/autorità che concede l'aiuto: An Bord Iascaigh Mhara

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Base giuridica: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto individuale concesso: 700 000,00 EUR annui per il periodo 2010-2014.

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 40 % delle spese ammissibili per progetti d'investimento promossi dal settore privato.

Data di entrata in vigore: 23 luglio 2010

Durata del regime o dell'aiuto individuale (al massimo entro il 30 giugno 2014):

— nell'ambito del regime, l'aiuto sarà erogato fino al 30 giugno 2014,

— per un aiuto ad hoc, la data prevista per il versamento dell'ultima rata: non pertinente.

Obiettivo dell'aiuto: Le finalità del regime in oggetto intendono promuovere gli investimenti in tecnologie innovative da sottoporre a prova, quali le tecnologie subordinate a condizioni commerciali per migliorare prestazioni e concorrenzialità, determinare la fattibilità economica e tecnica di nuovi siti e specie, promuovere misure a favore della sostenibilità ambientale di lungo periodo, investire in misure destinate a migliorare la salute, il benessere e la qualità del prodotto nel settore ittico, migliorare l'occupazione e la sicurezza nel settore dell'acquacoltura, migliorare le competenze e la base di conoscenze del settore e integrare e armonizzare l'acquacoltura nelle comunità costiere e nelle zone rurali.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): Articoli 11 e 21.

Settore economico: Gli investimenti in tecnologie innovative da sottoporre a prova, quali le tecnologie subordinate a condizioni commerciali per migliorare prestazioni e concorrenzialità, determinare la fattibilità economica e tecnica di nuovi siti e specie, promuovere misure a favore della sostenibilità ambientale di lungo periodo, investire in misure destinate a migliorare la salute, il benessere e la qualità del prodotto nel settore ittico, migliorare l'occupazione e la sicurezza nel settore dell'acquacoltura, migliorare le competenze e la base di conoscenze del settore e integrare e armonizzare l'acquacoltura nelle comunità costiere e nelle zone rurali.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

An Bord Iascaigh Mhara
PO Box 12
Crofton Road
Dún Laoghaire
Co. Dublin
IRELAND

Sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

<http://www.bim.ie>

Giustificazione: indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Il finanziamento concesso all'Irlanda dal Fondo europeo per la pesca era destinato inizialmente allo smantellamento della flotta peschereccia. Lo sviluppo dell'acquacoltura sarà finanziato dal governo irlandese per mezzo di stanziamenti annui del Tesoro assegnati all'An Bord Iascaigh Mhara, facenti parte della dotazione del ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione.

Aiuto n.: XF 23/10

Stato membro: Irlanda

Regione/autorità che concede l'aiuto: An Bord Iascaigh Mhara

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Base giuridica: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 700 000,00 EUR annui per il periodo 2010-2014.

Intensità massima dell'aiuto: 40 % delle spese ammissibili per progetti d'investimento promossi dal settore privato.

Data di applicazione: 23 luglio 2010

Durata del regime o dell'aiuto individuale (al massimo entro il 30 giugno 2014):

- nell'ambito del regime l'aiuto sarà erogato fino al 30 giugno 2014,
- per un aiuto ad hoc, la data prevista per il versamento dell'ultima rata: non pertinente.

Obiettivo dell'aiuto: Le finalità del regime in oggetto intendono promuovere gli investimenti in tecnologie innovative da sottoporre a prova, quali le tecnologie subordinate a condizioni commerciali per migliorare prestazioni e concorrenzialità, determinare la fattibilità economica e tecnica di nuovi siti e specie, promuovere misure a favore della sostenibilità ambientale di lungo periodo, investire in misure destinate a migliorare la salute, il benessere e la qualità del prodotto nel settore ittico, migliorare l'occupazione e la sicurezza nel settore dell'acquacoltura, migliorare le competenze e la base di conoscenze del settore e integrare e armonizzare l'acquacoltura nelle comunità costiere e nelle zone rurali.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): Articoli 11 e 21.

Settore economico: Gli investimenti in tecnologie innovative da sottoporre a prova, quali le tecnologie subordinate a condizioni commerciali per migliorare prestazioni e concorrenzialità, determinare la fattibilità economica e tecnica di nuovi siti e specie, promuovere misure a favore della sostenibilità ambientale di lungo periodo, investire in misure destinate a migliorare la salute, il benessere e la qualità del prodotto nel settore ittico, migliorare l'occupazione e la sicurezza nel settore dell'acquacoltura, migliorare le competenze e la base di conoscenze del settore e integrare e armonizzare l'acquacoltura nelle comunità costiere e nelle zone rurali.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

An Bord Iascaigh Mhara
PO Box 12
Crofton Road
Dún Laoghaire
Co. Dublin
IRELAND

Sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

<http://www.bim.ie>

Giustificazione: indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Il finanziamento concesso all'Irlanda dal Fondo europeo per la pesca era destinato inizialmente allo smantellamento della flotta peschereccia. Lo sviluppo dell'acquacoltura sarà finanziato dal governo irlandese per mezzo di stanziamenti annui del Tesoro assegnati all'An Bord Iascaigh Mhara, facenti parte della dotazione del ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione.

Aiuto n.: XF 36/10

Stato membro: Irlanda

Regione/autorità che concede l'aiuto: An Bord Iascaigh Mhara

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Seafood Graduate Development Scheme

Base giuridica: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto individuale concesso: 250 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 40 % dei progetti d'investimento ammissibili del settore privato e fino al 100 % dei progetti pubblici attuati da organismi pubblici e/o da istituti di ricerca nell'interesse generale.

Data di entrata in vigore: A decorrere dal 1° novembre 2010.

Durata del regime o dell'aiuto individuale (al massimo entro il 30 giugno 2014):

- nell'ambito del regime l'aiuto sarà erogato fino al 30 giugno 2014,
- per un aiuto ad hoc la data prevista per il versamento dell'ultima rata: non pertinente.

Obiettivo dell'aiuto:

La finalità del regime consiste nel sostenere lo sviluppo del settore con l'ausilio di diplomati specializzati nello sviluppo delle attività commerciali e di nuovi prodotti a base di frutti di mare.

Il presente regime è erogato ai sensi degli articoli 17, 21 e 23 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): Articoli 17, 21 e 23.

Settore economico: Settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei frutti di mare.

Sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

An Bord Iascaigh Mhara
PO Box 12
Crofton Road
Dún Laoghaire
Co. Dublin
IRELAND

Giustificazione: indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Il finanziamento concesso all'Irlanda dal Fondo europeo per la pesca era destinato inizialmente ad altre misure, in particolare per lo smantellamento della flotta peschereccia, i sistemi di pesca rispettosi dell'ambiente, la gestione costiera della pesca e l'Asse 4 (sviluppo delle comunità costiere).

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 47/04)

Aiuto n.: XF 19/10

Stato membro: Spagna

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il restante 50 % è a carico del bilancio del Comune di Guardamar del Segura).

Data di entrata in vigore: 27 maggio 2010

Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:

— nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto,

X per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione di una politica di qualità e di valorizzazione, apertura di nuovi mercati o realizzazione di campagne per la promozione di prodotti della pesca freschi.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): Articolo 20.

Attività interessata: Promozione di prodotti della pesca freschi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat, non cofinanziato dal FEP e pertanto non incluso nel PO spagnolo della pesca.

Aiuto n.: XF 20/10

Stato membro: Spagna

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il restante 50 % è a carico del bilancio del Comune di Gandía).

Data di entrata in vigore: 27 maggio 2010

Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:

— nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto,

X per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione di una politica di qualità e di valorizzazione, apertura di nuovi mercati o realizzazione di campagne per la promozione di prodotti della pesca freschi.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):
Articolo 20.

Attività interessata: Promozione di prodotti della pesca freschi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della *Generalitat*, non cofinanziato dal FEP e pertanto non incluso nel PO spagnolo della pesca.

Aiuto n.: XF 21/10

Stato membro: Spagna

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il restante 50 % è a carico del bilancio del Comune di Benicarló).

Data di entrata in vigore: 27 maggio 2010

Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:

— nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto,

X per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione di una politica di qualità e di valorizzazione, apertura di nuovi mercati o realizzazione di campagne per la promozione di prodotti della pesca freschi.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):
Articolo 20

Attività interessata: Promozione di prodotti della pesca freschi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della *Generalitat*, non cofinanziato dal FEP e pertanto non incluso nel PO spagnolo della pesca.

Aiuto n.: XF 22/10

Stato membro: Spagna

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denia y la Cofradía de pescadores de Denia para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denia y la Cofradía de pescadores de Denia para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il restante 50 % è a carico del bilancio del Comune di Denia).

Data di entrata in vigore: 12 giugno 2010

Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:

— nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto,

X per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione di una politica di qualità e di valorizzazione, apertura di nuovi mercati o realizzazione di campagne per la promozione di prodotti della pesca freschi.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):
Articolo 20

Attività interessata: Promozione di prodotti della pesca freschi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della *Generalitat*, non cofinanziato dal FEP e pertanto non incluso nel PO spagnolo della pesca.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2011/C 47/05)

1. La Commissione europea informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura seguente, le misure antidumping sotto indicate scadranno alla data che figura nella tabella, conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽³⁾.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Alcool furfurilico	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2009 del Consiglio (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 48)	10.12.2011

⁽¹⁾ GU L 323 del 10.12.2009, pag. 48.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 47/06)

1. In data 8 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese APM Terminals BV («APMT»), appartenente al gruppo AP Møller-Maersk A/S («APMM», Danimarca), e Bolloré SA («Bolloré», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Meridian Port Services Limited («Meridian Port Services», Ghana) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- APMM: sviluppo e gestione di terminal per container e attività connesse su scala mondiale, trasporto di linea containerizzato, trasporto interno e logistica, rimorchio portuale, petroliere, prospezione e produzione di petrolio e di gas, vendita al dettaglio e trasporto aereo,
- Bolloré: servizi di trasporto e logistici su scala mondiale, produzione di pellicole di plastica, apparecchi per l'emissione di biglietti, batterie e veicoli elettrici, distribuzione di prodotti petroliferi in Europa, comunicazioni e media, pubblicità e sfruttamento di piantagioni in Camerun, negli Stati Uniti e in Francia,
- Meridian Port Services: sviluppo e gestione del terminal per container del porto di Tema, in Guinea, e servizi connessi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2011/C 47/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**«LOUGH NEAGH EEL»****N. CE: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010****IGP (X) DOP ()****1. Denominazione:**

«Lough Neagh Eel»

2. Stato membro o paese terzo:

Regno Unito

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:**3.1. Tipo di prodotto:**

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

«Lough Neagh Eel» (Anguilla del Lough Neagh) è il nome attribuito alle anguille selvatiche sia gialle (note localmente come marroni) sia argentate (mature) della specie *Anguilla anguilla* (Anguilla europea) catturate nella zona geografica delimitata. La presente domanda riguarda esclusivamente le anguille fresche.

Le anguille del Lough Neagh presentano le seguenti caratteristiche:

- pezzatura grande (lunghezza non inferiore a 40 cm, peso compreso tra 150 e 600 g),
- maggior contenuto di grasso rispetto ad anguille di altre località (nelle anguille mature del Lough Neagh il tenore di grassi è pari a circa il 23 %),
- le «anguille gialle/marroni» più giovani hanno una livrea verde scuro con sfumature giallo/marroncine,
- le «anguille argentate» più anziane hanno una livrea nera con sfumature argentea,

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

- le anguille del Lough Neagh hanno la testa allungata, la coda corta e il corpo arrotondato,
- una volta cucinata, la carne dell'anguilla fresca è bianca, morbida e soffice e ha un aroma terroso.

3.3. *Materie prime (soltanto per i prodotti trasformati):*

—

3.4. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):*

Non vengono somministrati mangimi. Le anguille si alimentano in natura.

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica identificata:*

Le anguille devono essere pescate nella zona geografica delimitata utilizzando palangari o sciabiche sul Lough Neagh oppure catturate in lavorieri fissi allestiti dall'estuario del lago lungo il corso inferiore del fiume Bann.

Per i prodotti lavorati come l'anguilla affumicata, l'indicazione geografica (Anguille del Lough Neagh) riguarda la materia prima, vale a dire le anguille del Lough Neagh fresche.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:*

—

3.7. *Norme specifiche in materia di etichettatura:*

—

4. **Delimitazione concisa della zona geografica:**

Il Lough Neagh nell'Irlanda del Nord e il corso inferiore del fiume Bann, dalla sponda settentrionale del Lough Neagh fino a the Cutts, presso Coleraine.

5. **Legame con la zona geografica:**

5.1. *Specificità della zona geografica:*

Con un'area di 150 miglia quadrate, il Lough Neagh è il lago più vasto delle isole britanniche nonché il quinto lago più grande d'Europa. È alimentato da diversi corsi d'acqua e sfocia in mare attraverso il corso inferiore del fiume Bann, sulla sponda settentrionale del lago.

I numerosi fiumi che confluiscono nel Lough Neagh creano grandi depositi di sedimenti nel lago. Questi sedimenti sono molto scuri e sono composti da limi e argille, sostanza organica e frustoli di diatomee. Limi e argille derivano essenzialmente dal materiale trasportato in sospensione dalle acque fluviali, mentre la sostanza organica si forma in parte da fonti di captazione e in parte da materiale prodotto all'interno del lago. Per la loro natura e le loro dimensioni sono l'habitat adatto per la miriade di invertebrati che popolano il lago, in particolare per le larve di chironomidi che sono notoriamente le più diffuse nelle comunità bentoniche del Lough Neagh e che costituiscono la parte più cospicua della dieta delle anguille.

Il Lough Neagh è ricco di nutrienti (ipertrofico) ed è costantemente ventilato da correnti d'aria che nei mesi più caldi impediscono una drastica perdita di ossigeno dovuta alla forte eutrofizzazione del lago.

Le anguille cieche migrano verso nord dal mar dei Sargassi attraversando l'oceano Atlantico trasportate dalla corrente del Golfo. Seguono la corrente del Nord Atlantico risalendo verso l'Irlanda. Raggiungono il tratto del fiume Bann soggetto alle maree sulla costa settentrionale dell'Irlanda del Nord a Coleraine, dove vengono catturate e trasportate all'interno di autocisterne oppure nuotano fino al Lough Neagh risalendo la corrente. Una volta raggiunto il lago, si fermano, si nutrono e crescono finché sono pronte a fare ritorno al mar dei Sargassi per deporre le uova. Dopo aver raggiunto la piena maturità, smettono di alimentarsi e tornano istintivamente nella loro zona di riproduzione. L'unica via diretta attraverso cui le anguille possono fare ritorno al mare è il corso inferiore del fiume Bann.

Le anguille del Lough Neagh vengono catturate secondo tre diversi metodi tradizionali, due dei quali vengono utilizzati per le anguille gialle e il terzo per le anguille argentate.

Anguille gialle

Pesca con palangari

I pescatori calano fino a quattro palamiti in nylon di circa un miglio di lunghezza, a ognuno dei quali sono attaccati approssimativamente 400 ami innescati. Questi palamiti vengono poi «salpati» nelle prime ore del mattino successivo. Tale procedura prevede che i palamiti vengano issati a bordo manualmente e che le eventuali anguille pescate vengano stivate in barili attraverso cui viene pompata acqua dolce, al fine di ridurne al minimo la mortalità.

Il pesce catturato viene riportato a riva, dove tutte le anguille di lunghezza inferiore a 16 pollici (40 cm) saranno reintrodotte nel lago, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti della Lough Neagh Fisherman's Co-operative Society (Società cooperativa dei pescatori del Lough Neagh), al fine di garantire la sostenibilità degli stock per il futuro.

Pesca con sciabiche

Salpaggio manuale di reti fino a 90 iarde (82,3 m) di lunghezza e a 18 iarde (16,5 m) di profondità. Per recuperare le corde delle reti si utilizzano salpanasse idraulici, ma la rete in sé deve essere salpata manualmente, non trainata dall'imbarcazione. La pesca a strascico delle anguille è vietata per proteggere i fondali del lago.

Spesso i pescatori si basano sulla loro esperienza e sulla conoscenza approfondita del lago per individuare le catture migliori in condizioni ambientali e meteorologiche variabili.

Dopo essere state portate a riva, le anguille vengono classificate e quelle di lunghezza inferiore a 40 cm vengono reintrodotte nel lago nell'ambito della gestione sostenibile dello stock. Altre misure per la gestione sostenibile dello stock prevedono un periodo di chiusura, durante il quale la pesca è vietata e viene fissata una quota giornaliera di cattura.

Anguille argentate

Le anguille argentate sono anguille che hanno raggiunto la maturità nel Lough Neagh e stanno ora istintivamente iniziando la loro migrazione verso nord, per raggiungere la costa e poi il mar dei Sargassi al fine di riprodursi.

Le anguille argentate possono essere catturate solo dal 1° giugno alla fine di febbraio.

Vengono pescate in lavorieri fissi presso Toome (Toomebridge), all'uscita del Lough Neagh, sulla sponda settentrionale del lago, e presso Kilrea, sul corso inferiore del fiume Bann, circa 15 miglia a nord del Lough Neagh.

Le anguille argentate migrano solo con il favore dell'oscurità e pertanto vengono catturate di notte calando nel fiume grandi bertovelli in prossimità dei lavorieri. Ogni rete è adiacente a un serbatoio di ritenzione immerso nel fiume in cui vengono collocate le anguille catturate. Questi serbatoi possono essere issati o calati al fine di tenere conto del livello d'acqua del fiume a seconda delle fluttuazioni delle precipitazioni.

Le anguille vengono poi portate presso lo stabilimento della cooperativa dove, analogamente alle anguille gialle, vengono classificate e inoltrate verso altre destinazioni.

Sostenibilità e gestione dello stock

L'anguilla europea figura nell'allegato II della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). Inoltre, il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, propone l'attuazione di piani di gestione per l'anguilla.

Al fine di assicurare la sostenibilità dello stock di anguilla europea nel bacino Neagh/Bann, viene attuato un piano di gestione per l'anguilla che è stato sviluppato ed è gestito in collaborazione con la Società cooperativa dei pescatori del Lough Neagh. Per la conservazione degli stock è stata definita una serie di misure la cui attuazione pratica può avvenire solo attraverso un sistema di licenze che è gestito dalla società cooperativa. Non esistono restrizioni per quanto riguarda i soggetti richiedenti una licenza. L'adesione alla società non è una condizione per la richiesta di una licenza; tuttavia, qualora gli venga concessa una licenza, il pescatore può diventare membro della società cooperativa.

La Società cooperativa dei pescatori del Lough Neagh gestisce la sostenibilità della pesca dell'anguilla attraverso una serie di misure:

- controllo del rilascio delle licenze. La cooperativa rilascia circa 180 licenze l'anno. Il proprietario dell'imbarcazione titolare della licenza deve essere presente a bordo ogniqualvolta si svolge l'attività di pesca,
- controllo dei metodi di pesca. La pesca delle anguille può essere effettuata solo con palangari o sciabiche. È consentito un numero massimo di ami per ciascun palamite ed è stato fissato un limite per le dimensioni sia del peschereccio che della rete,
- quote di catture. Viene fissata una quota giornaliera di cattura per ciascuna imbarcazione al fine di evitare il sovrasfruttamento del lago,
- dimensioni minime di cattura. Le anguille di lunghezza inferiore a 40 cm devono essere reintrodotti in acqua dai pescatori. Qualora vengano inviati allo stabilimento esemplari sotto taglia, questi ultimi sono reintrodotti in acqua presso lo stabilimento stesso e possono essere imposte sanzioni,
- previsione di un periodo di chiusura. La pesca delle anguille sia gialle che argentate è limitata a certi periodi dell'anno al fine di consentire la ricostituzione degli stock,
- servizio di protezione. È attivo un servizio di protezione 24 ore su 24 volto a garantire che le anguille vengano catturate solo da pescatori muniti di licenza,
- operazione di «intrappolamento e trasporto». Per favorire la migrazione interna delle cieche che risalgono il fiume Bann fino al Lough Neagh, molti esemplari vengono catturati in trappole per anguille e trasportati dentro cisterne fino al lago in modo da aumentare il numero di cieche che raggiungono il Lough Neagh ogni anno,
- corde di paglia tradizionali. Le corde di paglia tradizionali sono fatte a mano e vengono adagate sui passaggi per le anguille cieche al fine di agevolarne la risalita del fiume fino al Lough Neagh. Questa procedura aumenta la percentuale di successo della migrazione interna verso il lago,
- mantenimento di un varco di passaggio («Queen's Gap») nei lavorieri per la pesca delle anguille argentate. Nei lavorieri in cui vengono catturate le anguille argentate viene mantenuto un varco di passaggio libero da reti («Queen's Gap»), pari al 10 % dell'ampiezza del fiume, al fine di consentire a parte dello stock di fare ritorno nella zona di riproduzione nel mar dei Sargassi,
- acquisto di anguille cieche da altre regioni al fine di integrare il reclutamento naturale dello stock. Negli ultimi anni la migrazione naturale delle anguille cieche verso il Lough Neagh è diminuita e pertanto la cooperativa acquista da altre regioni anguille cieche che raggiungeranno poi la maturità nel lago, il quale conferisce loro le caratteristiche distintive delle anguille del Lough Neagh.

5.2. Specificità del prodotto:

Le anguille del Lough Neagh sono note in Europa per il loro alto contenuto di grassi (nelle anguille mature il tenore di grassi è pari a circa il 23 %), caratteristica che le rende ideali per l'affumicatura. Praticamente tutte le anguille del Lough Neagh vengono vendute al di fuori dell'Irlanda. Alcune raggiungono il mercato del pesce di Billingsgate a Londra, ma la maggior parte di esse prosegue verso i Paesi Bassi e la Germania settentrionale, dove viene affumicata.

L'alimento principale delle anguille del Lough Neagh è costituito dalle larve invertebrate da cui è ampiamente popolato il lago. Grazie a questo tipo di alimentazione, le anguille del Lough Neagh presentano una testa più allungata rispetto a quelle di altre regioni che si nutrono di pesce.

Le anguille vengono catturate utilizzando tecniche di pesca sostenibili che assicurano la buona gestione della pesca di questa specie.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il legame con la zona geografica è determinato da una lunga storia di pesca dell'anguilla con tecniche tradizionali nell'area specificata. La domanda si basa inoltre sulla reputazione delle anguille del Lough Neagh, note per avere un maggior contenuto di grasso rispetto ad anguille di altre zone.

Il Lough Neagh è il lago di acqua dolce più grande delle isole britanniche e vanta molte caratteristiche specifiche, descritte al punto 5.1, le quali determinano un habitat in grado di fornire un'alimentazione di qualità elevata che contribuisce al maggior contenuto di grasso tipico delle anguille del Lough Neagh.

Esiste una lunga tradizione storica che dimostra che la pesca dell'anguilla selvatica viene praticata nel Lough Neagh fin dall'età del bronzo. Nella zona geografica specificata vengono impiegate tecniche antiche per la cattura delle anguille e questi metodi sono tuttora in uso.

I pescatori continuano a utilizzare molti dei metodi tradizionali impiegati dalle generazioni che li hanno preceduti. Le anguille vengono catturate utilizzando pratiche sostenibili gestite dalla Società cooperativa dei pescatori del Lough Neagh. Tra queste figura il mantenimento di un varco di passaggio («Queen's gap») nei lavorieri per la pesca delle anguille, pari al 10 % dell'ampiezza del fiume, volto a consentire alle anguille argentate (mature) di fare ritorno nella zona di riproduzione nel mar dei Sargassi.

L'importanza e la reputazione della pesca dell'anguilla nel Lough Neagh sono evidenti nell'intero corso della storia. Sono state scritte molte poesie sui pescatori di anguilla della regione, che mantengono vive varie superstizioni. Più recentemente, nella città di Toome è stato eretto un monumento raffigurante alcune anguille che nuotano, da cui si evince l'importanza rivestita da questo tipo di pesca per la storia locale e il patrimonio della regione.

La maggior parte delle anguille del Lough Neagh viene venduta a commercianti dei Paesi Bassi, in cui questa specie è considerata la migliore al mondo per l'affumicatura. Per questo motivo le anguille del Lough Neagh sono molto richieste e quotano prezzi di gran lunga superiori rispetto alle anguille sia di allevamento sia di altre regioni.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

<http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lough-neagh-eel-pgi.pdf>

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT